### REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ISIA DI URBINO

S

# **ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

 Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi dell'istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino (a seguire ISIAU) ed il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice, dello Statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché agli inerenti provvedimenti del Garante e atti interpretativi e di indirizzo.

# ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Ο

- 1. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati e delle interessate, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
- 2. L'ISIAU si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) tutelare il patrimonio, i beni immobili e beni mobili dell'ISIA di Urbino da atti vandalici, danneggiamenti e furti;
  - b) favorire un adeguato grado di sicurezza e incolumità a tutto il personale dell'ISIA, agli/le utenti e frequentatori/ci che a vario titolo accedono ai locali e strutture dell'istituto (studenti/se, visitatori/ci, fornitori/ci, professionisti/e, ecc.).
  - c) necessità investigative dell'Autorità giudiziaria o di forze di Polizia.

# ART. 3 - TUTELA DEI LAVORATORI E DELLE LAVORTRICI

- I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale dell'istituto e di tutti/e coloro che operano a vario titolo in ISIAU, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e Lavoratrici.
- 2. Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate (art. 2) derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e delle lavoratrici, l'ISIAU adotta le garanzie previste dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori/ci, stipulando un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria dell'ISIAU ovvero, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, qualora siano interessate sedi dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

R

U

Ν

### **ART. 4 - SICUREZZA DEI DATI**

 L'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita delle modalità del trattamento, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, in modo tale da prevenire, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso, distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata, accidentale o illegale, dei dati trattati.

S

## ART. 5 - DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1. L'individuazione dei sistemi di videosorveglianza dell'ISIAU viene riportata in appositi documenti custoditi dall'assistente preposto ai servizi informatici.
- 2. Nei menzionati documenti vengono altresì specificate le caratteristiche tecniche dei sistemi di videosorveglianza e le modalità di ripresa.

### **ART. 6 - CONSERVAZIONE DEI DATI**

- 1. Le immagini registrate devono essere conservate per un periodo di tempo non superiore alle settantadue ore successive alla loro rilevazione, decorso il quale devono essere automaticamente cancellate, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.
- 2. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi dell'istituto, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **ART. 7 - CANCELLAZIONE DEI DATI**

1. Decorso il termine di conservazione dei dati di cui al precedente art. 6, le immagini registrate devono essere automaticamente cancellate dai relativi supporti, secondo le modalità più efficaci individuate dall'Assistente preposto ai servizi informatici, in modo tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

## ART. 8 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

- 1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.
- 2. È fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria delle immagini registrate mediante i sistemi di videosorveglianza per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- 3. In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, l'ISIAU è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

R

U

Ν

#### ART. 9. - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ISIAU, ai sensi degli artt. 24 e ss. del GDPR.

S

# **ART. 10. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

- 1. Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni, che presentino garanzie sufficienti, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati/e.
- 2. Tali soggetti vengono designati dal Titolare quali Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art.28 del GDPR, mediante contratto o altro atto giuridico, preliminarmente all'avvio delle attività o dei servizi ad essi affidati.

### **ART. 11 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

- 1. Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.
- Gli/le autorizzati/e al trattamento curano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e la gestione e cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi, attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Titolare o da soggetti esterni eventualmente designati da quest'ultimo quali Responsabili del trattamento.

### ART. 12. – INFORMATIVA

0

- 1. L'ISIAU informa gli interessati e le interessate in ordine alla presenza negli spazi dell'istituto di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, di un'informativa breve (cartello), indicante il Titolare del trattamento e le finalità perseguite.
- 2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera e deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa o insufficiente illuminazione ambientale, ad esempio quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
- 3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
- 4. L'ISIAU mette a disposizione degli interessati e delle interessate sul proprio sito istituzionale, un'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del GDPR.

R

Ν

# ART. 13 - DIRITTI DELL'INTERESSATO E DELL'INTERESSATA

1. L'ISIAU garantisce a ciascun soggetto, i cui dati personali siano stati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza, l'esercizio dei propri diritti.

S

- 2. Sono, in particolare, garantiti il diritto di accedere ai propri dati, al solo fine di verificare le modalità di trattamento, e il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge.
- 3. L'interessato/a esercita i propri diritti presentando apposita istanza scritta all'ISIAU, secondo le modalità indicate nell'informativa in forma estesa di cui al precedente art. 12.

# **ART. 14 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed ai provvedimenti e atti interpretativi e di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza.

# ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento è adottato dai competenti organi di governo, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione.

O

R

U